

R.G. n. 1/2022 A.c.c. (Definito)
R.G. 1/2025 L.P.A.



Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato, dott.ssa Veronica Zanin,
esaminati gli atti del fascicolo;

rilevato Maria Grazia Marola e Gloria Imazio hanno formulato istanza di conversione della presente
procedura di accordo in liquidazione del patrimonio;

considerato che la conversione della procedura può essere disposta anche su istanza del debitore ai
sensi dell'art. 14 quater L. 3/2012;

considerato i principi espressi dalla Corte costituzionale, con sentenza 9-31 marzo 2021, n. 57 che,
nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14-quater sollevate ha
precisato che «il giudice a quo avrebbe dovuto, quindi, prendere in considerazione la possibilità di
qualificare la domanda di conversione nella specie formulata dal debitore quale mera modifica
dell'originaria domanda di accordo in quella di liquidazione, ritenendola di conseguenza
ammissibile sulla scorta delle norme che disciplinano il rito camerale»;

ritenuta ammissibile la modifica della domanda proposta;

rilevato che le parti ricorrenti hanno chiesto l'apertura di una procedura di natura familiare,
deducendo comune origine del sovraindebitamento;

considerato che tale comune origine è stata dalla stesse ricorrenti e dall'OCC individuata dalla
significativa esposizione nei confronti dell'Erario nella loro qualità di socie illimitatamente
responsabili della società MTR S.n.c, da tempo cancellata;

considerato che:

- l'art. 14 ter consente l'accesso alla procedura di liquidazione al debitore, in stato di
sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui
~~all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b)~~

~~ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), la proposta non è ammissibile quando il debitore,
anche consumatore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate della
L.3/2012;~~

- nel caso di specie, la società risulta cancellata dal 2007;
- dopo la cancellazione della società il socio perde tale qualifica e può incorrere in una
situazione di sovraindebitamento contraendo debiti personali;
- si ritiene, inoltre, tale opzione percorribile anche laddove si intenda comprendere nei debiti
oggetto di composizione della crisi anche quelli originariamente nascenti come correlati
all'attività d'impresa di una società sottoposta a fallimento e dichiarata fallita, tanto più alla
luce dell'entrata in vigore del c.c.i.;
- non può, infatti, sottacersi come l'art. 279 del C.c.i. e l'art. 278 c.c.i. indichino
chiaramente la volontà di consentire il maggior accesso possibile all'esdebitazione, cosicché
parrebbe del tutto illogico con consentire il medesimo risultato attraverso l'ulteriore
liquidazione del sopravvenuto patrimonio personale;

considerato che:

- dalla relazione particolareggiata elaborata dal gestore della crisi e della documentazione
depositata, risulta che:
a. i ricorrenti, persone fisiche non esercitano allo stato attività di impresa e non sono più
soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, possono
accedere alla procedura di liquidazione;



b. i ricorrenti, come attestato anche dal gestore della crisi, non hanno in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;

c. i ricorrenti, come attestato dal gestore della crisi, versano in condizione di sovraindebitamento avente origine comune, atteso che con il proprio reddito non sono in grado di adempiere, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare;

la documentazione allegata alla domanda consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;

allo stato non sono emersi atti compiuti dai debitori in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

considerato che:

va considerato che la liquidazione del patrimonio, assimilabile al fallimento, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;

a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012), la liquidazione attiene a "tutti i suoi beni" e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);

conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 6, lett. b);

ai fini della determinazione di tale importo, appare opportuno attendere le indicazioni che verranno fornite dal liquidatore, cosicché appare necessario indicarlo con separato decreto;

Ritenuto che:

sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione familiare;

si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;

visto l'art. 14 quinquies l. n. 3/2012;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione familiare dei beni di MAROLA MARIA GRAZIA, nata a Novara il 23/08/1941, ~~residente a Novara, Corso S. G. (NO) in via Francesco 2, c.f. MRI MGR41M63F952E~~ e IMAZIO GLORIA, nata a Novara il 28/06/1964, ~~residente a Novara, Corso S. G. (NO) in via Francesco 2, c.f. MZIGLR64H68F952E~~;

nomina liquidatore il Rag. Giovanni BOSI;

dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara a cura del liquidatore;

dispone che nei termine di giorni 30 il liquidatore relazioni al GD indicando la somma che ritiene necessaria per il mantenimento delle debitrice;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si comunichi.

Novara, 16/03/2025

Il G.D.
dott. Veronica Zanin



TRIBUNALE DI NOVARA

(SEZ. FALLIMENTARE – R.G. 1/2022 – G.D. DOTT.SSA V. ZANIN)

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14-ter, l. 3/2012

Nell'interesse delle signore MAROLA MARIA GRAZIA, nata a Novara il 23/08/1941, residente a Romagnano Sesia (NO) in via Francesco Petrarca c.f. MRLMGR41M63F952E e IMAZIO GLORIA, nata a Novara il 28/06/1964, residente a Romagnano Sesia (NO) in via Francesco Petrarca c.f. MZIGLR64H68F952E, assistite dall'avv. Roberto Drisaldi (c.f.: DRS RRT 80S03 F952Y, pec: roberto.drisaldi@pec.it) in forza della procura speciale congiunta al presente atto mediante strumenti telematici (doc. A)

premesso che

- con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale di Novara è stato proposto ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 6 e ss. L. n. 3/2012;
- con provvedimento del 23/9/2022 il G.D. ha fissato ai sensi dell'art. 10 della l. 3/2012 l'udienza del 1/12/2022 alle ore 11.45;
- non si formava la maggioranza richiesta dalla legge per il voto contrario dei creditori Banco BPM S.p.A.; Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara; Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; Agenzia delle Dogane, così come attestato dal professionista f.f. OCC in data 22/11/2022;
- con atto del 25/11/2022 le ricorrenti chiedevano al Tribunale di omologare l'accordo, nonostante il voto contrario dei suddetti creditori, ai sensi dell'art. 12, comma 3-*quater*, l. 3/2012;



- ad esito dell'udienza del 2/12/2022 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ad oggi non è ancora stata sciolta la riserva.

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Il piano sottostante la domanda di omologa di accordo di ristrutturazione si basava sui flussi rinvenienti dall'attività svolta dalla società STL srl.

La società ha tuttavia cessato la propria attività ed è stata sciolta. Con successivo ricorso del 13/6/2024 la società ha

liquidazione, doc. B): non è più possibile da parte delle debentrici rispettare gli impegni previsti nella proposta di accordo

È intenzione delle signore Maria Grazia Marola e Gloria Imazio accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

L'art. 14-*quater* l. n. 3/2012 tuttavia prevede la conversione della procedura di composizione in liquidazione solo «nell' ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a)».

Nel caso in oggetto l'accordo non è ancora stato omologato e pertanto, in base ad una interpretazione letterale della norma, non sarebbe possibile il passaggio diretto da una procedura all'altra.

Va ricordato tuttavia che il debitore può presentare autonomamente istanza di accesso alla procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-*ter* e pertanto non è chiara la *ratio* di tale limitazione che sembra scontrarsi con i principi di economia processuale.

Un caso analogo è stato affrontato dal Tribunale di Lanciano: una proposta di accordo depositata dal debitore aveva superato il preliminare vaglio giudiziale di ammissibilità ma non era stata poi approvata dalla maggioranza qualificata dei creditori. Il debitore chiedeva quindi la conversione della procedura di accordo in quella di liquidazione dei beni. Il Tribunale,



ritenendo che l'accoglimento della domanda fosse ostacolato dal disposto dell'art. 14-*quater*, con ordinanza del 6 febbraio 2020 sollevava la questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 14-*quater* l. 3/2012 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma era censurata nella parte in cui non prevede che la conversione possa essere chiesta anche dai debitori che non hanno raggiunto l'accordo, tenuto conto che gli stessi possono accedere autonomamente alla procedura liquidatoria direttamente ai sensi dell'art. 14-*ter* della medesima legge.

La Corte costituzionale, con sentenza 9-31 marzo 2021, n. 57 (Gazz. Uff. 14 aprile 2021, n. 15, 1ª Serie speciale, doc. C), nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14-*quater* sollevate ha precisato quanto segue: *«il giudice a quo avrebbe dovuto, quindi, prendere in considerazione la possibilità di qualificare la domanda di conversione nella specie formulata dal debitore quale mera modifica dell'originaria domanda di accordo in quella di liquidazione, ritenendola di conseguenza ammissibile sulla scorta delle norme che disciplinano il rito camerale»*.

In sostanza la Corte ha ritenuto che il giudice avrebbe potuto, e dovuto, riqualificare la domanda di apertura della liquidazione in via di conversione *ex art. 14-*quater** della procedura negoziale pendente, quella rimessa ai suoi poteri decisori come domanda di accesso in via diretta alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14-*ter*.

Per tutto quanto sopra, tenuto conto che la documentazione versata in atti è idonea a soddisfare i requisiti di cui all'art. 14-*ter*, con la presente istanza le ricorrenti

rinunciano

alla richiesta di omologa dall'accordo formulata e conseguentemente

chiedono

che Codesto Ill.mo Tribunale voglia, preso atto della rinuncia e tenendo conto della documentazione già prodotta, riqualificare la proposta formulata in domanda di liquidazione



del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter, l. 3/2012, disponendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

Si allegano:

- A) procura speciale;
- B) visura STL srl in liquidazione;
- C) giurisprudenza citata in atto.

Novara, 17 ottobre 2024

Avv. Roberto Drisaldi

